

**FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO
FONDIARIA-SAI**

N. ISCR. 1023 C.F. 95017110107

Documento sulle anticipazioni

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, "**Anticipazione**").

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1 L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sia relativamente all'immobile di proprietà dell'aderente destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli;
 - d) per altre esigenze dell'aderente.
- 2.2 Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 2.3 L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
- 3.2 L'ammontare della posizione individuale preso a riferimento per il calcolo dell'anticipazione è determinato al netto degli oneri fiscali e riferito alla data di erogazione.
- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta, nel rispetto dei limiti sopra individuati, e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO FONDIARIA-SAI

N. ISCR. 1023 C.F. 95017110107

- 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con versamenti da eseguirsi nelle date del 1° marzo, 1° luglio e 1° dicembre di ciascun anno, previa compilazione ed invio al Fondo dell'apposito modulo a disposizione degli iscritti sul sito internet del Fondo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo "Richiesta di Anticipazione", disponibile nella sezione "Modulistica" del sito del Fondo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
- 4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, con tempestività all'erogazione dell'Anticipazione e comunque non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario, accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.
- 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente un avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 120 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
- 4.4 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia.
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO FONDIARIA-SAI

N. ISCR. 1023 C.F. 95017110107

- 53 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell'aderente.
- 54 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- Preventivamente:
- attestazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica ove risulti la necessità e la straordinarietà della terapia o dell'intervento;
 - preventivo di spesa;
 - autocertificazione attestante che l'iscritto e gli altri componenti del nucleo familiare non hanno richiesto ed ottenuto altre anticipazioni da altro ente di previdenza complementare che complessivamente eccedano l'importo da anticipare;
 - autocertificazione attestante che l'iscritto e gli altri componenti del nucleo familiare non hanno richiesto ed ottenuto rimborsi di spese per la medesima causale da assicurazioni private e/o dal Servizio Sanitario Nazionale, che complessivamente eccedano l'importo da anticipare.
- Successivamente:
- Fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute. Si possono comprendere anche le spese di viaggio e di soggiorno relative al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell'anticipazione.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. L'acquirente non deve essere proprietario o comproprietario per quota intera o parziale di altro alloggio nel Comune ove è situato l'immobile da acquistare o di altro immobile, situato in tutto il territorio nazionale, per il quale vengono fruite le agevolazioni fiscali previste per la prima casa di abitazione (categoria A escluso A/10). A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
- autocertificazione da cui risulti che l'acquirente non è proprietario di altro appartamento di civile abitazione nel Comune ove è situato l'immobile da acquistare o di altro immobile, situato in tutto il territorio nazionale, per il quale fruisce delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa di abitazione;
 - autocertificazione attestante che l'iscritto e gli altri componenti del nucleo familiare non hanno richiesto ed ottenuto un'altra anticipazione da altro ente di previdenza complementare per un importo complessivo superiore all'impegno totale;
 - autocertificazione attestante che l'iscritto, il coniuge in regime di comunione dei beni, ed il figlio (in caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto del figlio), non hanno la disponibilità della quota di comproprietà dell'altro alloggio posto nel comune ove è situato

**FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO
FONDIARIA-SAI**

N. ISCR. 1023 C.F. 95017110107

l'immobile da acquistare.

- 6.2 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
- acquisto da terzi;
 - casi particolari;

La documentazione da produrre è la seguente:

acquisto da terzi:

preventivamente:

- contratto preliminare di acquisto o proposta di acquisto sottoscritta dalle parti unitamente a copia dell'assegno dato a caparra;
- contratto preliminare di vendita dell'immobile eventualmente già posseduto o impegno a venderlo entro 12 mesi dal nuovo rogito.

Successivamente:

- copia autentica dell'atto notarile di compravendita entro 12 mesi dal rogito;
- certificato di residenza (ove non già sussistente) entro 18 mesi dal rogito.

casi particolari

In caso di acquisto di abitazione in **COOPERATIVA**, in aggiunta a quanto sopra, occorre produrre copia dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio.

In caso di **COSTRUZIONE IN PROPRIO** occorre produrre:

preventivamente:

- copia della concessione edilizia;
- copia del titolo di proprietà del terreno o del diritto ad edificare;
- progetto e preventivo di spesa.

Successivamente:

- dichiarazione di fine lavori stilata dal responsabile tecnico;
- certificato di residenza (ove non già sussistente) entro 18 mesi dal rogito;

- 6.3 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima casa di abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.
- 6.4 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 180 giorni dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio, limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001,

Sede legale – Firenze Via L. Magnifico, 1

tel. 055 5095025 fax 051 7096693

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO FONDIARIA-SAI

N. ISCR. 1023 C.F. 95017110107

relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - perizie e sopralluoghi;
 - oneri di urbanizzazione;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
- 7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente, i seguenti documenti:

preventivamente:

Sede legale – Firenze Via L. Magnifico, 1
tel. 055 5095025 fax 051 7096693

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO FONDIARIA-SAI

N. ISCR. 1023 C.F. 95017110107

- autocertificazione attestante che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;
- copia dell'atto di proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento;
- preventivo di spesa sottoscritto dalla ditta esecutrice dei lavori o specifica descrizione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato;
- copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio dei lavori (se già rilasciati);
- se l'importo dei lavori supera la somma di € 51.645,69, copia della dichiarazione di inizio dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri o da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi (se già esistente);
- autocertificazione attestante che l'iscritto e gli altri componenti del nucleo familiare non hanno richiesto ed ottenuto un'altra anticipazione da altro ente di previdenza complementare per un importo complessivo superiore all'impegno totale.

successivamente:

- copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- se l'importo dei lavori supera la somma di € 51.645,69, dichiarazione del direttore dei lavori attestante il completamento dell'intervento e copia della dichiarazione di fine dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, geometri o da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi;
- documenti comprovanti la spesa sostenuta (fatture, ricevute, bonifici, etc) .

In caso di ristrutturazione di **PARTI COMUNI CONDOMINIALI** occorre produrre:

- copia della delibera assembleare;
- copia del prospetto di riparto predisposto dal condominio nonché copia dei pagamenti effettuati a favore del condominio stesso con l'avviso che essi devono corrispondere alla quota di pertinenza risultante dal prospetto di riparto.

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei 180 giorni antecedenti la data della richiesta.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

- 8.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per sue ulteriori esigenze.
- 8.2 In tale ipotesi la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.
- 8.3 Nel caso di reiterazione della richiesta al fine di contemperare, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, il conseguimento delle finalità cui è preposto l'istituto dell'anticipazione con le esigenze di corretto svolgimento dell'attività amministrativa del Fondo, deve essere rispettato un periodo minimo di 12 mesi dalla data di liquidazione della precedente anticipazione erogata per lo stesso titolo e un importo minimo di euro 1.000,00. Tale ultimo vincolo può essere superato in presenza di motivate esigenze sottoposte alla valutazione dei almeno due tra Presidente, Vicepresidente e del Direttore Generale.